



Corte di Cassazione

Sezione V
SENTENZA CIVILE

Ordinanza del 22/12/2004 n. 23798

Intitolazione:

Catasto - Rendita catastale - Centrali elettriche - Turbine -
Inclusione - Contrasto.

Massima:

Deve essere rimessa al Primo Presidente, per eventuale sottoposizione al giudizio delle Sezioni Unite, la questione, non pacifica in giurisprudenza, se nell'attribuzione della rendita catastale alle centrali elettriche si debba o meno tener conto delle turbine che, ancorate al suolo mediante imbullonatura ai cosiddetti cavalletti di turbina siano, pertanto, amovibili senza danno per le strutture murarie della centrale elettrica nella quale siano collocate.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione economica e tributaria.

Testo:

Fatto e Diritto

Letto il ricorso notificato alla s.p.a. E.P. (conferitaria) ed alla S.p.a. E. con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia del territorio - premesso che "con denunce... del 21 gennaio 1998 e del 23 dicembre 1997 (integrata con successiva del 23 febbraio 1999) l'E. s.p.a., in relazione alle centrali elettriche di B... e P..., si avvaleva della procedura DOCFA" proponendo per i fabbricati ("gia' iscritti e censiti in catasto alla categoria D") la relativa rendita catastale (L. 454.000.000 per la centrale di B... e L. 238.460.000 per l'altra centrale) che erano state rettificata, rispettivamente in E. 1.880.000.000 ed in L. 2.214.000.000 -, in forza di TRE complessivi motivi hanno chiesto di cassare, "con ogni conseguente statuizione di legge", la sentenza n. 13/03/03 depositata il 13 marzo 2003 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria (notificata l'undici ed il 14 aprile 2003) la quale ha accolto il gravame avanzato dalle predette societa' contro la decisione n. (325/05/01) con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Perugia ha respinto il ricorso da esse proposto contro gli "atti rettificativi" della rendita catastale eccependo (1) "la nullita' delle notifiche in quanto avvenute oltre i termini previsti dall'art. 9 del decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 710" (recte: "termini previsti dall'art. 1, comma 9, del decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701") e (2) "la carenza assoluta di motivazione degli atti impugnati" nonche', in via subordinata, (3) "l'incongruita' della stima della rendita catastale effettuata dall'Ufficio, considerati i valori e i criteri adottati dalla societa' nelle dichiarazioni presentate" e (4) "l'illegittima inclusione di generatori elettrici a gas e a vapore, comprensivi di turbine e alternatori";

letti gli identici controricorsi, nei quali le societa' intime - in base ai motivi di fatto esposti dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato nel proprio ricorso, con la specificazione (a) che la "denuncia di variazione DOCFA" per ciascuna delle due centrali era stata presentata lo stesso 23 dicembre 1997, (b) che per la centrale di P... era stata presentata anche "analoga" denuncia il 23 febbraio 1999 "al solo fine di una migliore suddivisione della rendita gia' proposta nelle singole entita' costituenti la centrale" e (c) che l'atto di attribuzione della rendita (L. 1.880.000.000) alla Centrale di B... era stato notificato il 20 gennaio 2000 mentre quello relativo alla centrale di P... (rendita di L. 2.214.000.000) era stato notificato il 21 febbraio 2000 - hanno chiesto il rigetto dell'avverso ricorso e, in via subordinata, di accogliere il ricorso incidentale spiegato (1) per contestare la decadenza del potere di

rettificare le rendite proposte e (2) per ribadire l'eccepiteo "totale difetto di motivazione" degli atti impugnati;

rilevato che

per il primo comma dell'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito nella L. 11 agosto 1939 n. 1249, come sostituito dall'art. 2 D.Lg. 8 aprile 1948 n. 514, "la rendita catastale delle unita' immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della L. 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attivita' industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, e' determinata con stima diretta per ogni singola unita'";

il punto nodale della questione giuridica posta all'esame di questa Corte e' dato dalla computabilita' o meno del valore delle turbine nella determinazione, per stima diretta dei beni, della rendita catastale da attribuire agli immobili adibiti a centrale elettrica;

su tale punto questa sezione ha affermato principi opposti avendo deciso - per la non computabilita' con la decisione n. 17933 depositata il 6 settembre 2004 sul rilievo che le turbine, per l'accertata loro "libera amovibilita'" (essendo le stesse "soltanto imbullonate al suolo"), non integrano "un elemento dell'unita' immobiliare" ma rappresentano "una componente del complesso dei beni organizzati per l'esercizio di un'attivita' produttiva" per cui "la loro consistenza economica, anche se rilevante, si riflette soltanto nella valutazione dell'azienda";

- per la computabilita' con decisione n. 21730/2004 presa da altro collegio nella camera di consiglio del 20 ottobre 2004 nella considerazione che "la modalita' (imbullonatura ai cavalletti) con la quale le turbine risultano "unite al suolo" che sembra... costituire la ragione per la quale la societa' elettrica pretende la esclusione delle turbine dal calcolo per la determinazione della rendita catastale... non sembra (e non puo' essere) sufficiente per escludere le turbine dalla nozione di "impianto fisso" e, quindi, dal calcolo per la rendita catastale" perche' "ammettere... cio' significherebbe rimettere, in definitiva, la computabilita' dell'impianto nella determinazione della rendita catastale alla scelta del contribuente di "favorire la separabilita'" dell'impianto stesso" mentre "quel che davvero conta, nella realta', e' se le turbine, a prescindere dalla modalita' con le quali siano nel caso concreto "unite al suolo", costituiscano o meno una "essenziale" componente dell'impianto fisso senza la presenza del quale dovrebbe escludersi la classificabilita' dell'unita' immobiliare come "centrale elettrica" nella piu' ampia categoria degli opifici (o comunque dei fabbricati costruiti per le speciali esigenze di una specifica attivita' industriale o commerciale, non suscettibile di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni";

ritenuto che

la questione, al di la' del contrasto, sembra rivestire particolare importanza non solo e non tanto per i suoi riflessi economici tra le parti (ente gestore e Amministrazione Finanziaria dello Stato) interessate ad analoghe controversie ancora pendenti ma soprattutto - per la questione giuridica in se' - per i riflessi diretti da essi discendenti nei confronti di terzi estranei al processo, in particolare dei Comuni di ubicazione degli impianti in quanto titolari dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il cui calcolo, come noto, deve essere effettuato in base alla rendita catastale attribuita agli immobili stessi, con evidente sperequazione in ordine alle entrate tributarie di ciascun Comune in caso di diffusa divergenza della risoluzione del delineato problema giuridico;

tali rilievi consigliano di investire della questione il Sig. Primo Presidente perche' valuti l'opportunita' di sottoporre la questione alle Sezioni Unite di questa Corte per dare alla soluzione adottata l'unica autorevolezza idonea ad evitare il possibile perpetuarsi del segnalato contrasto.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Sig. Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa all'esame delle sezioni unite attesa la particolare importanza della questione trattata ed il sussistente contenuto.